



COMUNE DI STRANGOLAGALLI
PROVINCIA DI FROSINONE

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

(Allegato E al Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – D.G. n. 04 del 16.01.2023)

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

(Allegato E al regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Sommario:

TITOLO I: INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Articolo 1 – Incarichi individuali di alta specializzazione

Articolo 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

Articolo 3 – Contenuto degli incarichi

Articolo 4 - Attivazione della procedura per il conferimento degli incarichi ex articolo 7, comma 6 Dlgs 165/2001

Articolo 5 - Procedura di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, collaborazione occasionale

Articolo 6 - Procedura di selezione per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro autonomo occasionale

Articolo 7 -Procedura di selezione. Deroghe

Articolo 8 – Conferimento

Articolo 9 - Contratto

TITOLO I

INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Articolo 1 – Incarichi individuali di alta specializzazione

1. Il Comune di Strangolagalli (di seguito “Amministrazione”), per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata esperienza, ai sensi dell’art. 7, comma 6 D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente articolo, e seguenti:
 - a) Gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) Ogni incarico già specificatamente disciplinato dalla legge;
 - c) Gli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
 - d) Gli appalti di servizi, gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria in quanto disciplinati dal D.lgs. 50/2016, in materia di contratti pubblici.

Articolo 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti in presenza di specifiche esigenze cui il Comune di Strangolagalli non può far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
3. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 dell’art. 7 D.lgs. 165/2001».

Articolo 3 – Contenuto degli incarichi

1. In relazione ai contenuti e alle modalità operative dell'incarico si individuano due macro-tipologie di incarichi:

- a) incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Gli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, hanno per oggetto prestazioni di opera intellettuale disciplinate dalle norme del Codice civile relative ai contratti d'opera intellettuale, che si configurano come attività autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.

3. Per collaborazioni di natura coordinata e continuativa si intendono i rapporti di lavoro autonomo finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del Responsabile di Area (P.O.) che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla il risultato, con carattere non subordinato e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto. Il Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa è caratterizzato da:

- a) continuità della prestazione offerta e suo carattere eccezionale;
- b) collegamento funzionale con il committente che coordina le attività del collaboratore;
- c) potere di coordinamento del committente;
- d) corrispettivo da commisurarsi alla professionalità del collaboratore ed ai risultati che consegue.

Articolo 4 - Attivazione della procedura per il conferimento degli incarichi

ex articolo 7, comma 6 D.lgs. 165/2001

1. L'amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione dei propri programmi, progetti o attività solo qualora:

- a) non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;
- b) si tratti di materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica che richiedono l'apporto di competenze altamente specializzate;

1. L'affidamento di tali incarichi ha carattere fiduciario in riferimento agli incarichi ad alto contenuto professionale, mentre per le prestazioni professionali ordinarie, prive di particolare competenza specialistica, avviene previo esperimento di apposita selezione pubblica effettuata tramite pubblicazione di apposito bando di selezione o altre forme di valutazione comparativa.
2. L'affidamento di tutti gli incarichi professionali compete ai Responsabili di Area (P.O.), che vi provvedono secondo le loro specifiche competenze, con propria determinazione, a cui segue la stipula dell'apposito contratto/convenzione.
3. L'individuazione del soggetto contraente deve avvenire sulla base di specifici e documentati profili di professionalità e di competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo alle prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di costituzione dello specifico rapporto professionale.
4. Ove non sia valutato determinante l'affidamento dell'incarico secondo *intuitu personae*, i Dirigenti procedono ad adottare apposito avviso pubblico per la ricerca della professionalità necessaria o ad espletare idonee modalità di valutazione comparativa. In tal caso il Dirigente interessato, ai fini dell'individuazione della parte contraente, potrà operare valutazioni comparative, anche basate sull'apprezzamento dei curricula professionali e sull'idoneità all'assolvimento dell'incarico da conferirsi valutata sulla base degli elementi che si ritengono necessari e opportuni valutare per lo specifico incarico da conferire.
5. Ciascun Responsabile, prima di procedere al conferimento di ciascun incarico professionale, deve verificare se l'Ente non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.

Articolo 5 - Procedura di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, collaborazione occasionale

1. L'Amministrazione individua gli esperti a cui conferire gli incarichi, attraverso procedure di selezione, con comparazione dei curricula professionali e successivo colloquio, finalizzate ad accertare il possesso da parte dei richiedenti delle specifiche competenze necessarie.
2. Per attivare la procedura il Responsabile di Area (P.O.) del servizio interessato emana un avviso

pubblico, al quale dà adeguata pubblicizzazione tramite affissione all'albo pretorio/ovvero albo on line per un periodo minimo di 10 giorni e pubblicazione sul sito internet del Comune.

3. L'avviso di selezione contiene l'oggetto dettagliato delle attività richieste, la descrizione della professionalità richiesta, la durata del contratto determinata o determinabile, il compenso, i criteri generali di valutazione e i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico.

4. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate da una Commissione tecnica nominata dal Segretario Comunale.

5. La Commissione elabora per ciascun curriculum un giudizio sintetico individuando i candidati ammessi al colloquio.

6. Al termine del colloquio, la Commissione predispone l'elenco delle persone ritenute idonee allo svolgimento della prestazione ed individua tra questi soggetti quello ritenuto più idoneo per il conferimento dell'incarico.

Articolo 6 - Procedura di selezione per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro autonomo occasionale

1. Il contratto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi della normativa vigente, è caratterizzato da un duplice vincolo: deve essere di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e non deve comportare un compenso superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare con lo stesso committente.

2. Il Responsabile di Area (P.O.) del Servizio individua gli esperti ai quali conferire gli incarichi, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari al fine di accertare il possesso da parte dei richiedenti delle specifiche competenze necessarie all'esecuzione della prestazione.

3. Ove ritenuto opportuno, possono essere richieste anche proposte operative.

Articolo 7 -Procedura di selezione. Deroghe

1. In deroga agli articoli 1 e 2, è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:

a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e didattica astrattamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

b) per prestazioni soggette ad esclusiva, a diritto d'autore o ad altro modo di paternità;

c) quando l'esito della selezione di cui all'articolo 69 non sia andato a buon fine;

d) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

e) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni ed elaborazioni.

Articolo 8 – Conferimento

1. Gli incarichi individuali sono conferiti con propria determinazione a contrattare dal Responsabile di Area (P.O.) del servizio interessato. La determinazione dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 192 del T.U.E.L.:

a) la dichiarazione della presenza e del rispetto dei presupposti di cui all'articolo 2;

b) il riferimento alla procedura, all'esito ed alla motivazione della selezione;

c) la dichiarazione dell'inesistenza di eventuali cause o situazioni di incompatibilità;

d) il nulla-osta dell'amministrazione di provenienza, se il contraente è dipendente di altra amministrazione pubblica;

e) lo schema di contratto per l'affidamento della prestazione;

f) oltre, la determina dovrà contenere, ove utile e compatibile la presa d'atto della dichiarazione del contraente circa gli altri incarichi affidatigli da altre pubbliche amministrazioni o da privati, la durata ed il contenuto degli stessi

2. Il soggetto che conferisce gli incarichi di cui al precedente comma ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 3 comma 54 della Legge n.244 del 24/12/2007 e sue modificazioni e integrazioni, di pubblicare sul sito istituzionale del Comune gli incarichi esterni all'ente.

3. Tale forma di pubblicità dovrà contenere:

a)il nome dell'incaricato,

b)la ragione dell'incarico

c)il compenso previsto.

Articolo 9 - Contratto

1. Gli incarichi sono formalizzati mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato e il Responsabile di Area (P.O.) del servizio interessato.

2. I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi: - durata, determinata o determinabile, della collaborazione; - il luogo in cui dovrà essere svolta la collaborazione; - l'oggetto della prestazione; - il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante; - il corrispettivo, i criteri per la sua determinazione e le modalità di erogazione del compenso dell'incarico. 3. Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto la determinazione del corrispettivo deve riferirsi al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fasi di esso.